



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE

Tesi di laurea

RESPONSABILITA' PER DANNI DA FUMO
RESPONSABILITY CAUSED BY SMOKING DAMAGE

Relatore:

Prof. FUSARO ARIANNA

Laureando:

MINESSO ELISA

Anno Accademico 2015-2016

RESPONSABILITA' PER DANNI DA FUMO

- Capitolo I – DANNI DA FUMO, TRA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE
 - La normativa italiana sul fumo di tabacco
 - I produttori di sigarette
 - La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.)
 - La responsabilità ex art 2043 c.c.
 - Il comportamento del consumatore
 - Il nesso di causalità

- Capitolo II – GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
 - La giurisprudenza di merito
 - Il precedente della Cassazione
 - Il caso Scippa (Trib, Milano, 11 Luglio 2014)

- Capitolo III – IL CONFRONTO TRA ITALIA E STATI UNITI
 - La giurisprudenza statunitense in materia di danno da fumo

Capitolo I

DANNI DA FUMO, TRA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1.1) La normativa italiana sul fumo di tabacco

L'ordinamento giuridico italiano contiene diverse norme dirette a tutelare la salute dei cittadini dai danni derivanti dal fumo di tabacco.

La prima normativa italiana sul tabagismo risale al 1934, ed è tuttora in vigore. Il Regio Decreto del 1934¹, con l'articolo 25, puniva "...chi vende o somministra tabacco a persona minore di anni 16".

La prima legge contenente un esplicito divieto di fumare è però la 584/1975, la quale stabilisce il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico. Tra i luoghi interessati dal divieto: le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo.

Negli anni '90 si susseguono una serie di provvedimenti legislativi sul fronte della tutela dal fumo passivo e della limitazione alla pubblicizzazione e si inizia anche a regolamentare la composizione e l'etichettatura dei prodotti del tabacco:

- Molto significativa ai fini della mia tesi è la legge n. 428 del 1990, la quale detta le disposizioni tecniche per l'etichettatura, conformemente alle Direttive europee, sanzionando l'omissione delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, della avvertenza "nuoce gravemente alla salute" e di altre specifiche per i pacchetti di sigarette. Come spiegherò successivamente, infatti, se la produzione e vendita di tabacchi viene considerata attività pericolosa, i produttori di sigarette hanno l'obbligo di impiegare ogni misura per impedire l'evento dannoso. Questo comprende anche l'obbligo di avvertire il consumatore della pericolosità del prodotto, indipendentemente dalla sussistenza di norme che lo impongano.

Successivamente il Decreto Lgs. n. 184 del 24 giugno 2003 ha introdotto l'obbligo di nuove e più ampie avvertenze sanitarie sui pacchetti dei prodotti del tabacco. Inoltre il Decreto impone la comunicazione degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione ed ha

¹ denominato "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia"

eliminato la possibilità di utilizzare i termini light, mild o altri elementi figurativi ingannevoli che diano l'impressione che alcuni prodotti siano meno nocivi.

Negli anni 2000, le disposizioni legislative in materia di tabacco si fanno più rigide.

La più importante innovazione in materia di divieto di fumo è infatti la legge Sirchia², con la quale il divieto di fumare viene applicato in tutti i locali pubblici e in tutti i locali privati aperti ad utenti o al pubblico. Rispetto alle leggi precedenti il divieto è stato pertanto esteso anche agli esercizi pubblici: bar, ristoranti, pizzerie... La legge prevede inoltre che negli esercizi di ristorazione siano predisposti uno o più locali riservati ai non fumatori e l'obbligo, per i locali riservati ai fumatori, di dotarsi di impianti per la ventilazione e il ricambio dell'aria regolarmente funzionanti.

L'ultima novità si ha con il recente Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 il quale vieta di fumare nelle auto in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza, ma anche all'aperto, nelle «pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS». Si inaspriscono le sanzioni per la vendita ai minori e per chi getta i mozziconi a terra. Per quanto riguarda i pacchetti invece aumenta la superficie dedicata agli avvertimenti circa la pericolosità del fumo per la salute e vengono inserite immagini inequivocabili circa le conseguenze negative del fumo, oltre che informazioni utili per assistere i fumatori come il numero verde dell'Istituto Superiore di Sanità. Le confezioni infine dovranno essere di 20 sigarette e per il tabacco contenerne non meno di 30gr.

² legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Tutela della salute dei non fumatori"

1.2) I produttori di sigarette

L'AAMS, Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, istituita con il regio decreto legge dell'8 dicembre 1927 n. 2258³, rappresentava la Direzione del Ministero delle Finanze italiano incaricata di gestire, in regime di monopolio, il mercato dei tabacchi e del sale, nonché dei giochi e delle lotterie, svolgendo anche attività di monitoraggio fiscale.

Con il decreto legge n. 283 del 9 luglio 1998 il Governo italiano ha istituito l'ETI-Ente Tabacchi Italiano (trasformato il 19 luglio 2000 in società per azioni) al quale sono state demandate le attività legate alla produzione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti da fumo precedentemente svolte dall'AAMS, mentre l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha continuato a svolgere una funzione di garanzia e di controllo attraverso la gestione e la riscossione delle accise, la fissazione delle tariffe di vendita al pubblico, l'organizzazione della rete delle rivendite dei prodotti da fumo e il controllo della conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria. L'Ente Tabacchi Italiano è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di stato; l'ETI è quindi passivamente legittimato all'azione risarcitoria promossa da chi, a fondamento della propria pretesa, alleggi una condotta illecita tenuta, nel quadro dell'attività di produzione e commercializzazione delle sigarette, dall'amministrazione autonoma dei monopoli di stato in epoca anteriore alla costituzione dell'ente⁴.

Nel 2003 la British American Tobacco ha acquisito dallo Stato Italiano l'Ente Tabacchi Italiani (ETI), l'ex-Monopolio di Stato per i tabacchi. Con questa operazione la BAT ha raggiunto la seconda quota più larga nel mercato del tabacco italiano, con una quota di mercato del 27% circa e un portafoglio di oltre 30 marche incluse marche internazionali, tra cui Lucky Strike, Pall Mall e Dunhill, e marche nazionali, tra cui MS, Nazionali, Alfa ed altre.

La British American Tobacco Italia S.p.A. è nata ufficialmente il 1° giugno 2004 dalla fusione con ETI S.p.A.

³ modificato profondamente con la legge 17 luglio 1942 n. 907 sul monopolio dei sali e tabacchi

⁴ dls 9/07/1998 n 283 art 3

1.3) La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.)⁵

L'applicazione dell'art. 2050 c.c. alla responsabilità del produttore di sigarette per il danno da fumo attivo, ossia per le richieste di risarcimento danni avanzate dal fumatore che abbia contratto patologie in conseguenza del consumo di sigarette, è stata finora molto discussa.

Difatti, se l'attività in questione viene considerata pericolosa, il produttore e distributore di sigarette deve provare di aver messo in condizione i consumatori di conoscere inequivocabilmente il rischio correlato alla assunzione del medesimo e di poter, in tal modo, configurare l'assunzione come libera scelta, assunta nella consapevolezza della nocività del prodotto. Al danneggiato, invece, grava solo l'onere di provare il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno sofferto. Risulta però che solo a partire dal 1991⁶ la vendita di tabacchi viene effettuata con esplicita informazione circa la nocività del prodotto.

La possibilità di includere la produzione e distribuzione di sigarette tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. è stata in prevalenza esclusa dalla giurisprudenza di merito⁷ e varie sono le argomentazioni utilizzate a sostegno di tale orientamento interpretativo:

- Prima di tutto l'ambito della norma è limitato ai danni ricollegabili ad attività che, nel loro svolgimento, creano situazioni di pericolo o rendono probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di incidenti: il danno contemplato dalla citata norma è quello collegato causalmente all'esercizio dell'attività. Nel caso della produzione e distribuzione di tabacco il danno non è collegato alla produzione di sigarette, ma al consumo reiterato, consapevole e volontario, del prodotto finale. Né d'altra parte può affermarsi che le sigarette abbiano in sé, come prodotto, una potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato. Inoltre non vengono adoperati mezzi pericolosi, in quanto i macchinari impiegati per il confezionamento e lo smercio non presentano alcuna particolarità o potenzialità dannosa.⁸

⁵ Articolo 2050 c.c.: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"

La norma si riferisce sia alle attività pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio.

⁶ legge n. 428 del 1990

⁷ App. Roma, 27 gennaio 2012; Trib. Roma, 11 aprile 2011; Trib. Roma, 28 gennaio 2009; Trib. Roma, 4 aprile 2008; Trib. Roma, 5 dicembre 2007; Trib. Brescia, 10 agosto 2005; Trib. Roma, 11 aprile 2005; Trib. Napoli, 15 dicembre 2004; Trib. Roma, 11 febbraio 2000; Trib. Roma, 4 aprile 1997

⁸ Trib. Brescia, 10 agosto 2005

- Produrre sigarette non reca pericolo, la pericolosità non scaturisce dalla singola sigaretta né da un unico contatto con la stessa, bensì dall'abuso, ossia da un'attività cosciente, volontaria e consapevole del consumatore, non governabile da parte del produttore. Il fumo è pertanto un'abitudine, non una forma di dipendenza: nonostante smettere di fumare sia difficile, milioni di persone vi riescono e non è corretto affermare che i fumatori perdono il controllo delle loro capacità decisionali.⁹

Tale orientamento risulta prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Tuttavia, in alcuni casi¹⁰, abbastanza limitati, i giudici hanno affermato che la produzione e la vendita di sigarette sono attività pericolose ex art. 2050 c.c. per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante fumo, contengono in sé, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziata carica di nocività. Dunque può derivare dal fumo un danno alla salute, ossia un bene primario dell'uomo, tutelato dalla Carta Costituzionale all'art. 32 come diritto fondamentale del cittadino.

⁹ Trib. Roma, 11 aprile 2005

¹⁰ App. Roma, 7 marzo 2005; Cass. 17 dicembre 2009; Trib. Milano, 11 luglio 2014

1.4) La responsabilità per fatto illecito (art 2043 c.c.)¹¹

La norma introduce la cosiddetta responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio.

Gli elementi che devono necessariamente ricorrere affinché il danneggiato sia legittimato ad esperire l'azione art. 2043 c.c. sono, oltre alla colpevolezza (che caratterizza tale figura rispetto alle forme di responsabilità cosiddetta indiretta, ovvero oggettiva), il fatto materiale e l'ingiustizia del danno.

Il legame eziologico tra la condotta e l'evento rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuzione del fatto illecito al soggetto.

Nella quasi totalità delle sentenze riguardanti le richieste di risarcimento per danni da fumo, si ritiene che non sia configurabile in capo ai produttori di sigarette una responsabilità da fatto illecito¹².

Prima di tutto l'attività di produzione e commercializzazione delle sigarette è attività lecita, regolarmente autorizzata dallo Stato. In secondo luogo, premesso che i rischi che il fumo comporta sono ed erano noti a tutti, il consumatore, decidendo di iniziare a fumare e di proseguire nella propria abitudine tabagica, ha accettato il rischio delle conseguenze di tale condotta¹³. Ne scaturisce che, in applicazione del principio del concorso di colpa della vittima¹⁴, il danno che ne è derivato non è risarcibile. In altre parole, a prescindere dalla sua rilevanza giuridica, l'eventuale colpa del preteso danneggiante è assorbita dalla colpa della vittima.

Le patologie insorte nei fumatori che richiedono il risarcimento possono insorgere anche in soggetti che non hanno mai fumato: ciò comporta che il fumo, da solo, pur costituendo elevato fattore di rischio di patologie simili, non soddisfa il concetto di condizione necessaria richiesto per la configurazione del nesso eziologico di cui all'art 2043 c.c.

¹¹ Art. 2043 c.c.: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

¹² App. Roma, 27 gennaio 2012; Trib. Roma, 11 aprile 2011; Trib. Roma, 28 gennaio 2009; Trib. Roma, 4 aprile 2008; Trib. Roma, 5 dicembre 2007; Trib. Brescia, 10 agosto 2005; Trib. Roma, 11 aprile 2005; Trib. Napoli, 15 dicembre 2004; Trib. Roma, 11 febbraio 2000; Trib. Roma, 4 aprile 1997

¹³ Trib. Brescia, 10 agosto 2005

¹⁴ Art. 1227 c.c.: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

1.4) Il nesso di causalità

Il problema della definizione del nesso eziologico tra fatto lesivo e danno in materia di fumo deve essere tradotto nella possibilità di ricondurre la patologia tumorale sviluppata dal fumatore all'inalazione di fumo del tabacco prodotto dal soggetto contro il quale si è agito in giudizio. Il tessuto causale è talmente complesso da rendere la stessa medicina incapace di elaborare un teorema univoco ed attendibile in modo assoluto.

Tanto per iniziare, tra la morte ed il fumo di sigaretta c'è la patologia. Non è il fumo ad uccidere, in sé, quale forza intrinseca, ma gli effetti dello stesso sull'organismo. Occorre quindi, analizzando i vari possibili fattori causali, individuare in concreto quale sia stata la specifica causa della patologia riscontrata e se il fumo sia stato causa esclusiva o concorrente. Tale indagine va effettuata a mezzo di consulenza tecnica medico-legale da affidarsi a esperti. Nonostante in molti casi l'indagine abbia provato un legame tra il fumo e la patologia del consumatore, la maggior parte delle sentenze non ritiene sussista un nesso di causalità in quanto, perché possa ritenersi sussistente un valido nesso causale tra l'omissione ascritta e la morte/malattia del consumatore, occorrerebbe poter affermare che se prima del 1991 sui pacchetti di sigarette fosse stata apposta la scritta "il fumo nuoce alla salute", i consumatori non si sarebbero ammalati, conclusione secondo i tribunali insostenibile¹⁵. Inoltre in molti casi le malattie dei tabagisti sono insorte dopo il 1991, e poiché molti di loro avevano continuato a fumare anche dopo l'introduzione delle avvertenze stampate sui pacchetti di sigarette, non può affermarsi che, qualora tali informazioni fossero state fornite anche prima del 1991, tali soggetti avrebbero smesso di fumare e non avrebbero contratto malattie.

¹⁵ Trib. Roma 28 gennaio 2009

1.5) Il comportamento del consumatore

Non c'è nessun dubbio sulla circostanza che i rischi associati al fumo di sigaretta siano sostanzialmente noti alla collettività.

È possibile affermare con sicurezza che, fin dagli anni '30, i rischi che il fumo comporta e la difficoltà di smettere di fumare erano già largamente noti all'intera società italiana e diffusi in ogni strato sociale ed in tutto il territorio italiano.

Il nostro codice fa espressamente riferimento alla coscienza civile e sociale dell'uomo medio, quale parametro astratto che il giudice verifica in concreto, se occorre, nelle vertenze a lui sottoposte. In forza del principio di auto-responsabilità, normativamente segnato dall'art. 1227 c.c., "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Il quesito che inceppa il meccanismo della responsabilità civile è il seguente: un consumo secondo responsabilità avrebbe evitato l'evento mortale? E quindi è rimproverabile al consumatore l'abuso?

La risposta non può che essere positiva sul piano medico-legale, laddove è indiscusso che la condotta del fumatore sia condizione senza la quale non si può verificare la tutela della salute individuale.

Sul piano giuridico è accreditabile la tesi che intravede nell'abuso l'esclusivo antecedente causale della morte: nel ventaglio di conseguenze patologiche negative, di norma, quella della morte è un'evenienza ricollegata ad un uso eccessivo.

Non può, certo, muoversi un rimprovero etico o sociale al fumatore, ma lo si può fare sul piano giuridico, in sede di ricostruzione del nesso causale e di selezione dei danni risarcibili quanto a quantità e tipologia.

Un altro problema di cui si è spesso discusso in tribunale è la dipendenza da nicotina, al fine di verificare se può avere un riscontro la tesi secondo la quale il soggetto può volontariamente iniziare a fumare ma poi, una volta iniziato, non può più smettere ed anzi, l'abitudine al fumo e al suo abuso, non sarebbero altro che una conseguenza della dipendenza che il fumo crea. Riassumendo: un soggetto può decidere di iniziare a fumare ma una volta iniziato non solo

non può smettere, ma inevitabilmente diventa un forte fumatore con tutte le conseguenze correlate.

La maggior parte delle sentenze non segue questa tesi.¹⁶ I tribunali infatti sostengono che, nonostante smettere di fumare possa risultare difficile, non appare corretto affermare che i fumatori perdono il controllo delle loro capacità decisionali, né si può asserire che il fumo sia un comportamento involontario od obbligato.

¹⁶ Trib. Roma, 28 gennaio 2009; Trib. Roma, 4 aprile 2008; Trib. Roma, 5 dicembre 2007; Trib. Brescia, 10 agosto 2005; Trib. Roma, 11 aprile 2005; Trib. Napoli, 15 dicembre 2004; Trib. Roma, 11 febbraio 2000; Trib. Roma, 4 aprile 1997

GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

2.1) La giurisprudenza di merito

Il primo italiano a far causa al Monopolio dello Stato e all'ETI è stato Marcello Stalteri per la morte del padre Mario, avvenuta nel settembre del 1991, all'età di 64 anni, un mese dopo essergli stato diagnosticato un cancro ai polmoni. La vittima, un insegnante di Agraria, aveva cominciato a fumare a vent'anni circa venti sigarette al giorno, ignaro del pericolo che correva.

I familiari decisero di agire giudizialmente. Nel '97 si discusse la causa in primo grado, ma il ricorso fu respinto. Il legale aveva chiesto una sentenza sulla responsabilità del produttore di tabacco per carenza di avvertenze. Il tribunale respinse il ricorso sostenendo che una relazione diretta non poteva essere stabilita tra tumore al polmone e sigarette, in quanto il consumo di tabacco è solo uno dei potenziali fattori di rischio. Inoltre l'abuso di sigarette costituisce una scelta individuale che non può essere addebitata ad altri. Per quanto riguarda il dovere dell'Amministrazione di avvertire i consumatori dei pericoli cui potevano andare incontro, il Tribunale non riteneva ravvisabile alcuna responsabilità ex 2050 c.c., in quanto il danno non è collegato alla produzione bensì al consumo successivo di sigarette. Né esso poteva venire ravvisato ex 2043 c.c., in quanto l'attività dei Monopoli è lecita e autorizzata e tale autorizzazione non prevedeva un onere di avvertimento.

Così come in questo caso, molti sono i precedenti che hanno dato torto alle vittime. Nel corso degli anni infatti si susseguono molti processi, tutti con esiti a favore dei produttori di sigarette. Bisogna attendere il 2005 per assistere ad un cambiamento.

I familiari di Stalteri infatti, dopo che il loro ricorso viene respinto, decidono di ricorrere in appello. Tre anni dopo la sentenza di primo grado, a fine giugno 2000, la prima sezione civile della Corte d'Appello di Roma, investita del caso, ha disposto una consulenza per stabilire se il tumore di Stalteri fosse proprio da attribuire al condensato e alla nicotina contenuti nelle sigarette.

I giudici di appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado e, alla luce dei risultati della ricerca scientifica, hanno accertato l'esistenza del nesso causale tra cancro polmonare e fumo di sigaretta.

La Corte d'Appello inoltre riconosce per la prima volta, ai sensi dell'art. 2050 c.c., la produzione e il commercio di sigarette come attività pericolosa per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare danno alla salute e, in molti casi, il cancro ai polmoni. Inoltre, poiché il fumo ha come bersaglio la salute, ossia un bene primario dell'uomo¹⁷, l'ente era obbligato ad usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramutasse in danno concreto. La prima cautela era quella di informare il consumatore dei rischi del fumo, pur in mancanza di una specifica disciplina di legge che gli prescrivesse specifici adempimenti.

La condotta del fumatore, di fronte alla presunzione di responsabilità dell'ente produttore, sarebbe irrilevante, non avendo l'ente fornito la prova contraria di una sua condotta idonea ad evitare il danno. In ogni caso l'ipotesi della conoscenza da parte di Stalteri della nocività del fumo era tutt'altro che dimostrata, non potendosi escludere che quest'ultimo si fosse reso conto della nocività soltanto poco tempo prima di smettere di fumare, quando già si erano irreversibilmente prodotti effetti devastanti.

La Corte d'Appello quindi attribuisce alla vedova e al figlio, sotto la voce onnicomprensiva del "danno non patrimoniale", rispettivamente euro 150 mila e 50 mila.

Nonostante questa sentenza sia a favore del consumatore di tabacchi, i processi che seguono il caso Stalteri continuano ad essere favorevoli ai produttori di sigarette¹⁸. I punti a favore di quest'ultimi sono sempre gli stessi; l'attività di produzione e vendita di sigarette non può ritenersi attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. in quanto la pericolosità di questo prodotto può derivare unicamente dall'uso smodato, consapevole e volontario di questi ultimi. Si sostiene infatti che il fumo non reca alcun danno se consumato in quantità ragionevoli, né vengono utilizzati mezzi pericolosi per il confezionamento e smercio di pacchetti di sigarette. Non sussiste neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto si tratta di una attività lecita, autorizzata dallo Stato. Inoltre, nonostante possa esistere un nesso causale tra il consumo di sigarette e la malattia riscontrata nei fumatori, la nocività del fumo è nota all'intera società fin dagli anni '30. Di conseguenza i fumatori, iniziando e continuando a fumare, hanno accettato il rischio di tale condotta.

¹⁷ Art. 32 Carta Cost.

¹⁸ App. Roma, 27 gennaio 2012; Trib. Roma, 11 aprile 2011; Trib. Roma, 28 gennaio 2009; Trib. Roma, 4 aprile 2008; Trib. Roma, 5 dicembre 2007; Trib. Brescia, 10 agosto 2005; Trib. Roma, 11 aprile 2005

In molti tribunali¹⁹ viene fatto anche il paragone tra la sigaretta e altri prodotti, come l'alcool ed altri alimenti, il cui uso esagerato o imprudente può causare danni alla salute anche di notevole entità, ma che non sono mai stati considerati pericolosi. Inoltre il fatto che l'uso smodato di sigarette sia praticato dalla maggior parte dei fumatori non giustifica l'abuso di questo prodotto. Il Tribunale di Brescia poi, la cui sentenza arriva pochi mesi dopo quella del Tribunale di Roma per il caso Stalteri, si pronuncia in senso contrario rispetto al paragone fatto da quest'ultimo tra l'attività di produzione e commercializzazione di sigarette e quella della produzione di emoderivati, gammaglobuline e plasma per trasfusioni, già ritenuta attività intrinsecamente pericolosa dal Supremo Collegio. La pericolosità della produzione di emoderivati, infatti, scaturisce dal rischio di danno da contagio insito nella stessa e l'assunzione anche in minima dose, e per una sola volta, di un farmaco emoderivato infetto può causare gravi malattie; al contrario delle sigarette, la cui pericolosità scaturisce dall'abuso consapevole e non governabile da parte del produttore.

Un altro caso interessante è quello deciso dal Tribunale di Roma in data 28 gennaio 2009. Nel caso specifico il Tribunale si pone il quesito se ci sia o no l'obbligo di cautela non scritto da parte del produttore di sigarette di avvertire il fumatore dei rischi. Per poter dire che, nonostante non fosse imposto per legge l'onere di informazione, quest'obbligo gravava comunque sul produttore, bisognerebbe dimostrare che tale obbligo poteva servire a prevedere e prevenire il danno da fumo non alla generalità dei cittadini, ma all'attore in causa. Il fumatore in questione aveva iniziato a fumare giovanissimo e da subito era stato avvisato dei pericoli e della dipendenza creata dal fumo. Era quindi consapevole e ciononostante ha continuato a fumare. Quindi il nesso di causalità tra la condotta del produttore ed il danno è da escludersi, come è da escludere che l'avvertimento della dipendenza creata dal fumo avrebbe indotto l'attore a non fumare.

¹⁹ Trib. Roma, 11 aprile 2000; Trib. Napoli, 30 dicembre 2004; Trib. Brescia, 10 agosto 2005

2.2) Il precedente della Cassazione

La Cassazione italiana si è orientata verso una soluzione peculiare con la sentenza del 17 dicembre 2009.

La sentenza ha ad oggetto i danni patiti dal fumatore per pubblicità ingannevole insita nella dicitura “lights” apposta sulle confezioni di MS fino al 2003.

Il fumatore infatti, già consumatore di sigarette MS normali, era passato a questo tipo di sigarette più “leggere” nella convinzione che esse fossero meno dannose; inoltre aveva raddoppiato il consumo del prodotto.

Il Giudice di pace, con sentenza definitiva depositata il 22 marzo 2005, condannava la società produttrice al pagamento della somma di Euro 770,00 a titolo di risarcimento del danno in favore del fumatore.

Il giudice di pace riteneva che l’attività di commercializzazione di sigarette facesse parte delle attività pericolose a norma dell’art. 2050 c.c. Inoltre l’impresa produttrice aveva colpevolmente prodotto, commercializzato e pubblicizzato confezioni di sigarette con l’utilizzo della dicitura “lights”, la quale può indurre in errore il consumatore medio sulla presunta minore pericolosità e nocività di tale prodotto rispetto a quello “normale”. Errore nel quale, secondo il giudice, era incorso il fumatore, il quale ha subito sia il danno da perdita della possibilità di scegliere liberamente una soluzione alternativa “rispetto al problema fumo”, sia il danno esistenziale dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo stress ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi danni all’apparato cardiovascolare o respiratorio.

Avverso questa sentenza la BAT Italia s.p.a. ha proposto il ricorso per cassazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Napoli, che si è dovuto uniformare ai seguenti principi di diritto:

- 1) "La produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano un'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., poichè i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sè, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall'ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute. Tuttavia, qualora il danneggiato abbia proposto domanda risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c., nei confronti del produttore-venditore di tabacco, viola il principio posto

all'art. 112 del Codice di Procedura Civile²⁰, ed incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a questa domanda quella nuova e diversa di cui all'art. 2050 c.c., integrante un'ipotesi di responsabilità oggettiva".

- 2) "L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "lights" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata".
- 3) "Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca ex art. 2043 c.c., per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose".

La Cassazione quindi si esprime in due fattispecie differenti. Se rispetto ai danni conseguenti alla diffusione di messaggi ingannevoli la pronuncia ha una importanza relativa, limitandosi a riprendere gli argomenti e le conclusioni già espresse dalla giurisprudenza di merito, essa ha invece una rilevanza centrale per quanto riguarda i danni direttamente conseguiti dal consumo di sigarette, con una inaspettata presa di posizione in controtendenza rispetto all'orientamento maggioritario espresso dalle corti in merito.

In particolare, secondo la Corte, non può che definirsi pericolosa anche quella attività che si traduce nella diffusione tra i consumatori di un prodotto obiettivamente pericoloso, tanto più se il pericolo invocato altro non è che quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo dello stesso. Il carattere della pericolosità, richiesto dall'art 2050 c.c., può riguardare esclusivamente il prodotto in sé considerato e la fase di consumo dello stesso, indipendentemente dal fatto che il bene rappresenti il risultato di un processo di produzione e commercializzazione assolutamente privo di rischi. Dunque, nella impostazione della pronuncia, l'art. 2050 c.c. deve ritenersi applicabile anche a fattispecie riguardanti cose pericolose che rappresentano il risultato di un'attività non pericolosa ed, in particolare, ai prodotti del tabacco, destinati ad una utilizzazione consueta che comporta rischi per la salute dei consumatori.

²⁰ Art. 112 c.p.c.: Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti

Bisogna però rilevare come la giurisprudenza successiva alla pronuncia della Cassazione, in alcuni casi, sia stata contraria al predetto filone di pensiero: la Corte di Appello di Roma, ad esempio, con una decisione emessa nel gennaio 2012, ha stabilito che la responsabilità per il cancro ai polmoni non è del produttore di sigarette, ma niente meno che del consumatore, il quale, pur consapevole dei rischi che corre, sceglie coscientemente di procurarseli.²¹

²¹ La sentenza della Corte di Appello di Roma (App. Roma, 27 gennaio 2012) ha dichiarato inammissibile la class action che, in seguito alla decisione del Tribunale di Roma dell'11 aprile 2011, il Codacons e tre fumatori avevano presentato contro la "British American Tobacco Italia" (BAT Italia). In base a quanto esposto tra le motivazioni, i fumatori non possono rivalersi sull'azienda produttrice di sigarette per i danni fisici subiti, in quanto liberamente scelgono di fumare, consapevoli dei gravi danni a cui possono andare incontro (tra l'altro indicati sui pacchetti). Inoltre, punto centrale che ha fatto sì che la Corte decidesse per l'inammissibilità è stata la mancanza di "identità" tra le situazioni di fatto e di diritto rappresentate dai tre fumatori e quindi tali da non poter essere trattate congiuntamente.

2.3) Il caso Scippa (Trib. Milano, 11 luglio 2014)

L'ultima causa risarcitoria, promossa contro l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato della BAT e PH.MO, riguarda i familiari di Antonio Scippa. Il fumatore è deceduto il 23 novembre 2004 all'età di 54 anni a seguito di neoplasia polmonare asseritamente riconducibile al consistente consumo di sigarette operato dalla vittima fino dall'età di 15 anni, e quindi, a decorrere dal 1965 e continuato fino alla data della morte.

Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 luglio 2014, si è pronunciato a favore del risarcimento del danno da fumo, condannando la BAT spa a risarcire gli eredi di Scippa. Decisamente rilevante l'ammontare del risarcimento di 970.000,00 euro, compresi i 4.435 euro di spese per le esequie e i 60.000,00 euro assegnati al defunto. Il giudice, riconoscendo il nesso causale tra il consumo/assunzione di tabacco e l'evento lesivo, ha precisato che la presunta conoscenza dei rischi che il fumo comporta non rende i produttori di tabacco esenti da responsabilità, in quanto esercenti attività pericolosa *ex art. 2050 c.c.*

Il Tribunale, partendo da quanto stabilito dalla sopra descritta sentenza della Corte di Cassazione²², ha ribadito come l'attività di produzione e commercio di sigarette debba essere riposta nell'alveo di quelle attività definite (dall'art. 2050 c.c.) "pericolose", poiché finalizzata alla vendita e successivamente all'uso da parte del consumatore di un prodotto di per sé idoneo a causare danni, anche se utilizzato in maniera "corretta" e non anomala.

Per quanto riguarda l'onere della prova, gli eredi del danneggiato hanno dovuto dare prova del nesso causale intercorrente tra l'assunzione del tabacco e il successivo evento lesivo di danno, e tale prova è stata fornita attraverso una CTU espletata nel corso del giudizio.

Dall'altra parte, il produttore/distributore di sigarette aveva l'onere di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il danno; provando quindi di aver fornito adeguate informazioni sulla nocività del fumo, attraverso indicazioni illustrative sui pacchetti, dimostrando così di aver messo i fumatori nelle condizioni di conoscere lo stretto rapporto che lega il consumo delle sigarette ai rischi per la salute.

Parlando dell'attività pericolosa "produzione e vendita di tabacco", i giudici di Milano hanno evidenziato come solo a partire dal 1991 (anno in cui divenne obbligatorio informare sul pacchetto di sigarette che le stesse nuocciono gravemente alla salute) la vendita di sigarette

²² Cass. 26516/2009

fosse avvenuta secondo le modalità predette e, cioè, con adeguate ed esplicite informazioni circa la nocività e la letalità del fumo.

Il Tribunale di Milano, esaminata la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del procedimento, ha rilevato come la medesima evidenzi che l'attore, dopo aver iniziato a fumare a 15 anni un pacchetto e mezzo al giorno, era morto nel 2004 a seguito di un "carcinoma primitivamente polmonare" causato dal fumo; per tali motivi, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il consumo di tabacco e lo sviluppo della patologia di neoplasia polmonare.

I CTU hanno rilevato che la diagnosi di carcinoma era primitivamente polmonare. Inoltre hanno evidenziato come non esistessero altri potenziali elementi di rischio cancerogeno collegati allo stile di vita di Scippa, sottolineando comunque come altri fattori di rischio siano molto meno importanti rispetto all'abitudine tabagica.

I CTU hanno poi distinto l'efficacia causale dell'assunzione di tabacco, distinguendo fra quella avvenuta tra il 1965 e il 1991 e quella avvenuta tra il 1991 e il 2004, evidenziando che i 26-27 anni in cui l'uomo aveva fumato prima dell'entrata in vigore della normativa predetta erano più rilevanti dei 13-14 anni del periodo successivo. Hanno, inoltre, affermato che, a metà degli anni '60, quando Scippa ha iniziato a fumare, gli effetti negativi del fumo erano già conosciuti; ciò però non può dirsi con riferimento al rischio specifico cancerogeno, dovendo osservare che è tutto da dimostrare che tale conoscenza fosse generalizzata ed acquisita a tutte le fasce della popolazione. Alla fine per Antonio Scippa è stato troppo tardi, perché «l'assuefazione indotta dal fumo, pur non annullandola, ha inciso negativamente sulla libera determinazione di Scippa in relazione all'assunzione di tabacco dopo il '91». Per questo secondo arco di tempo, fino al 2004, viene riconosciuta dunque solo una parziale responsabilità dell'uomo. Il giudice infatti ha calcolato che «al danno abbia concorso, nella misura stimata del 20%, la condotta dello Scippa, che continuò a fumare» ignorando gli allarmanti avvisi stampati dai produttori.

Per i motivi sopra esposti, il giudice, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, ha riconosciuto ai prossimi congiunti il danno da perdita del rapporto parentale.

La BAT Italia SPA ha già annunciato che ricorrerà in appello.

Questa sentenza assume una importanza enorme, non solo perché riconosce il nesso causale tra le sigarette e l'insorgenza di neoplasia polmonare che ha portato alla morte del fumatore, ma anche e soprattutto perché riconosce l'attività di produzione e commercio di tabacchi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., sancendo quindi in modo inequivocabile le responsabilità dei produttori di tabacco nei confronti di quei tabagisti che hanno iniziato a fumare prima del 1991, anno in cui sono state introdotte sui pacchetti di sigarette le avvertenze circa i rischi legati al fumo.

La sentenza del Tribunale di Milano potrebbe quindi aprire un nuovo corso giurisprudenziale, dando il via a molteplici cause per il risarcimento dei danni da fumo.

IL CONFRONTO TRA ITALIA E STATI UNITI

3.1) La giurisprudenza statunitense in materia di danno da fumo

Negli Stati Uniti il contenzioso in materia di danni da fumo appare molto più datato. Le prime “tobacco litigations” risalgono agli anni ‘50, periodo in cui la scienza medica per la prima volta si concentra sugli effetti dannosi del fumo pubblicando i relativi dati su alcune riviste scientifiche. Così, intorno agli anni ‘60, i tribunali americani conoscevano almeno un centinaio di istanze tese ad ottenere una declaratoria di responsabilità dei produttori di sigarette.

Se da un lato i danneggiati lamentavano un comportamento scorretto del produttore che aveva celato i veleni contenuti nelle sigarette, d’altro lato nessuna di queste richieste è stata accolta dalle corti statunitensi. La strategia dei difensori dei fabbricanti è sempre risultata vincente: negare che le sigarette nuocciano alla salute, ma affermare al contempo che, se il fumo fa male, i fumatori avrebbero dovuto saperlo. Sono infatti stati capaci di dimostrare che ci sono numerosi consumatori di tabacchi che non si sono mai ammalati. Inoltre sostenevano che le sigarette non creano dipendenza in quanto molti giurati conoscevano persone che sono riuscite a smettere di fumare senza risentire di nessuna conseguenza. I tribunali non ritenevano possibile la prova del legame fumo-patologia polmonare; inoltre ritenevano il fumatore responsabile della sua scelta di fumare rifiutando l’argomento della dipendenza dal tabacco e ritenendolo a conoscenza dei rischi da fumo dal momento che era dichiarato prodotto potenzialmente pericoloso dallo stesso produttore in virtù dell’obbligo di “warnings” a partire dal 1965.

Questa situazione subisce un radicale cambiamento nel corso degli anni ‘80, dove si colloca il caso Cipollone che costituisce la prima pronuncia di responsabilità del produttore di sigarette, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

Rose Cipollone aveva 57 anni e stava morendo per un cancro ai polmoni quando ha iniziato un processo fondato sulla responsabilità del produttore contro tre fabbricanti di sigarette: Liggett Group, Philip Morris e Lorillard. La Signora fumava circa un pacchetto e mezzo al giorno da quando aveva 16 anni e accusava le compagnie del tabacco di non aver adeguatamente informato i consumatori sui potenziali effetti letali delle sigarette, oltre che sul fatto che il loro consumo provocava dipendenza. Rose è morta nell’ottobre del 1984 ma il suo

avvocato ha proseguito lo stesso il processo. Il giudice distrettuale incaricato del caso ha impiegato parecchio tempo prima di dare inizio alla fase probatoria che ha portato alla scoperta, per la prima volta, di documenti interni delle compagnie produttrici.

Nel 1988 il giudice ha dichiarato che era evidente l'esistenza di una cospirazione fra le tre industrie del tabacco e ha ordinato alla Liggett di pagare \$ 400.000 di danni alla famiglia. La Liggett è stata ritenuta negligente per non aver adeguatamente informato il pubblico sui rischi sanitari che correva prima del 1966 e responsabile per il contenuto dei suoi messaggi pubblicitari che potevano facilmente essere scambiati per una sorta di "garanzia di sicurezza".

Nonostante in appello alla famiglia Cipollone sia stato negato il risarcimento, questo caso simboleggia la svolta nella storia della giurisprudenza in materia di danni da fumo negli USA per essere il primo nel quale un produttore di sigarette viene sconfitto da un fumatore. Inoltre, da questo momento, sia le leggi statali che i precedenti giurisprudenziali rendevano i produttori maggiormente responsabili dei loro prodotti e in numerose giurisdizioni la difesa basata sul "contributo di negligenza" (i fumatori non possono ignorare che fumare fa male alla salute e quindi sono parzialmente responsabili della loro condizione) non poteva più essere invocato come argomento difensivo.

Negli anni '90 cominciano a divenire di pubblico dominio i documenti interni delle industrie del tabacco, i quali mostravano la loro piena consapevolezza riguardo alla nocività delle sigarette e l'adozione di una condotta attivamente peggiorativa della situazione per la salute dei consumatori, destinati, insieme ad altri importanti fattori, a minare profondamente la credibilità dell'intero settore e a pregiudicarne irrimediabilmente la supremazia in campo giudiziario.

Il primo caso nel quale viene incassato un risarcimento per danni da fumo è il caso Carter. Nel 1996 la giuria della Camera di Consiglio della Florida ha dato ragione al 66enne Grady Carter, ex-controllore di volo, accanito fumatore di Lucky Strike per 40 anni, il quale, dopo essersi ammalato di cancro, aveva intentato causa alla Brown & Williamson Tobacco, la quale ha dovuto risarcire 750.000 \$ di danni.

Col '97 inizia l'epoca dei grandi risarcimenti per danni provocati dal fumo: le industrie del tabacco acconsentono a pagare allo stato 368 miliardi e mezzo di dollari così come aveva chiesto il sistema sanitario pubblico, anche se l'accordo decade appena l'anno seguente. Sempre nel '97 la corte del Mississippi porta avanti un processo contro le industrie del tabacco

che si dispongono a pagare oltre 3 miliardi di dollari in 25 anni. Una sorta di fondo o sanatoria che proteggeva le industrie delle sigarette da ogni processo, passato e futuro. E ancora lo stesso anno è presente un grande processo collettivo contro il fumo: 60 mila stuart di una compagnia aerea chiedono e ottengono 349 milioni di dollari per i danni da fumo passivo.

È importante citare anche il maxi-accordo del 1998 tra le multinazionali del tabacco e gli USA per risolvere, con un risarcimento di 206 miliardi di dollari, la vertenza sui danni della nicotina ai servizi sanitari pubblici: Philip Morris, R.J. Reynolds, Lorillard, Brown & Williamson, vengono citati in giudizio per le spese sostenute da ospedali e Medicaid, cioè dal programma di assistenza, per curare le malattie cardiocircolatorie e i tumori causati dalle sigarette.

Sempre nel 1998 bisogna segnalare l'inizio di una class-action²³ nello Stato della Florida, destinata a diventare famosa per l'entità dei danni punitivi cui i produttori sono stati condannati nel luglio del 2000²⁴. Si tratta di un processo da 200 miliardi di dollari, portato avanti dal pediatra Howard Engle della Florida e da altri cinque ricorrenti per conto di circa 500.000 altri fumatori che ritengono i produttori di tabacco responsabili dei loro problemi di salute legati al fumo. Nel 2000 una giuria stabilisce che le aziende produttrici di sigarette devono risarcire una cifra attorno ai 145 miliardi di dollari, ma tre anni dopo una Corte d'Appello invalida la decisione, sostenendo che fosse eccessiva e che i casi dei singoli fumatori erano troppo diversi per formare una class action. I querelanti si rivolgono allora alla Corte Suprema della Florida, che sostiene la decisione della Corte d'Appello di vietare la class action, concedendo però che siano portate avanti singole cause contro i produttori di sigarette.

L'ultimo caso che vorrei citare riguarda proprio una causa che faceva parte della class-action descritta prima. La signora Cynthia Robinson infatti, vedova di un fumatore che è morto di cancro ai polmoni a soli 36 anni, ha intentato causa individualmente nel 2008 contro la RJ Reynolds Tobacco Company. I legali della Robinson hanno sostenuto che la RJ ha omesso di informare i consumatori sui pericoli del tabacco, una negligenza che avrebbe permesso al signor Johnson di contrarre il cancro ai polmoni, e che quest'ultimo era diventato dipendente del fumo tanto da consumare da uno a tre pacchetti di sigarette al giorno per oltre due

²³ azioni di gruppo in cui tutti i soggetti rientranti in una determinata categoria sono legittimati a partecipare ad un determinato processo

²⁴ il caso Howard Engle V. Brown & Williamson, Philip Morris, R. J. Reynolds, Lorillard, Liggett Group & Brooke Limited, The Tobacco Institute And The Council For Tobacco Research

decenni, avendo cominciato quando era appena tredicenne.

La causa si è risolta a luglio 2014 con la vittoria da parte della signora Robinson: un tribunale della Florida ha stabilito che il produttore di sigarette americane RJ deve pagare un risarcimento di 23,6 miliardi di dollari alla famiglia del defunto. Si tratta dell'importo più alto mai fissato da una Corte di giustizia nella storia della Florida e che prevede una provvisoria da versare subito di un importo di 16 milioni alla vedova di Michael Johnson Sr.

La Corte ha voluto chiarire che l'industria del tabacco non può continuare a mentire al popolo e al governo degli Stati Uniti sulla dipendenza e sulle sostanze chimiche letali contenute nelle sigarette.

È evidente come il sistema americano e quello italiano in materia presentino sostanziali differenze.

In primo luogo possiamo notare che, mentre negli USA esiste fin dal 1965 un provvedimento legislativo che obbligava le imprese produttrici ad indicare sopra i pacchetti di sigarette specifiche avvertenze sui rischi per la salute causati dal fumo, in Italia detto obbligo entra in vigore solo nel 1991²⁵.

Un'altra sostanziale differenza è il tempismo con il quale sono iniziati i processi per danni da fumo contro le aziende produttrici di tabacco. Negli Stati Uniti, infatti, le prime cause in materia risalgono agli anni '50, mentre la prima vittoria da parte dei fumatori ha luogo nel 1988²⁶. In Italia invece dobbiamo aspettare il 1997 per riscontrare la prima causa per danni da fumo, e fino al 2005 per la prima vittoria²⁷. Inoltre, mentre negli USA le sentenze a favore dei consumatori sono svariate e caratterizzate da cospicui risarcimenti, in Italia possiamo contare solo tre casi in cui a perdere sono le aziende produttrici di tabacco, anche se dopo l'ultima sentenza del Tribunale di Milano²⁸ la speranza è che queste aumentino.

Va anche evidenziato che in Italia non trovano albergo le class actions, le quali hanno caratterizzato il contenzioso in materia di danni da fumo degli Stati Uniti.

Infine, confrontando l'orientamento americano e quello italiano, appaiono evidenti differenze sia tra i motivi di rigetto delle domande di risarcimento sia tra quelli che invece hanno

²⁵ Legge n. 428 del 1990

²⁶ caso Cipollone

²⁷ caso Stalteri

²⁸ Il caso Scippa (Trib. Milano, 11 luglio 2014)

condannato le case produttrici.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i motivi di rigetto si fondano essenzialmente sulla libertà di scelta del consumatore di sigarette e sul principio di auto responsabilità, in quanto i rischi derivanti dal fumo si conoscevano fin dagli anni '30 e dal 1965 erano presenti anche gli avvertimenti sulle confezioni di sigarette. In Italia invece, oltre alla libertà di scelta del fumatore, le motivazioni di rigetto delle domande di risarcimento ruotano attorno al fatto che vi è un'elevata incertezza legata al numero di concause che possono determinare il cancro ai polmoni e che il danno non è provocato dalla sigaretta in se, ma dall'abuso, e quindi dall'uso non corretto, che il fumatore fa delle sigarette.

Per quanto riguarda il secondo confronto va detto che negli USA la condanna dei produttori di tabacco poggia sulla considerazione che dette imprese con il loro comportamento hanno colposamente omesso di informare i consumatori degli effetti negativi del fumo sulla salute e della dipendenza che esso provoca, informazioni che alle stesse erano note dagli anni '60 in quanto risultanti da studi interni rimasti segreti fino agli anni '90.

In Italia le considerazioni su cui poggiano le decisioni dei Tribunali sono molto diverse, per i giudici si è trattato infatti di decidere di far rientrare l'attività di produzione e commercializzazione di sigarette tra le attività pericolose di cui all'art 2050 c.c., in questo modo al fumatore spetta solo l'onere di dimostrare il nesso causale tra la malattia e il fumo, mentre le aziende produttrici vengono accusate di non aver avvertito i consumatori di sigarette sulla loro pericolosità prima del 1991.

BIBLIOGRAFIA

- Cafaggi Fabrizio: “Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole”, *Danno e responsabilità* n°6, 1997, pag 751-760
- Covucci Dario: “Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore di sigarette”, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* n°6, 2010, pag 667-672
- D’Antonio Virgilio: “Pubblicità ingannevole e prodotti da fumo leggeri”, *Danno e responsabilità* n°12, 2003, pag 1170-1180
- D’Antonio Virgilio: “La risarcibilità del danno da fumo tra consuetudine giurisprudenziale e nuove prospettive: il caso Stalteri ridisegna la materia”, *Danno e responsabilità* n°6, 2005, pag 648-655
- D’Antonio Virgilio: “La Cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c’è”, *Danno e responsabilità* n°5, 2008, pag 519-523
- D’Antonio Virgilio: “Il danno da fumo e l’articolo 2050 c.c.: scusate il ritardo”, *Danno e responsabilità* n°6, 2010, pag 575-579
- Giacchiero Giovanna: “Causalità e danni da fumo attivo”, *Danno e responsabilità* n°8-9, 2001, pag 854-860
- Giacchiero Giovanna: “Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette”, *Giurisprudenza italiana*, 2001, pag 1643-1645
- Giacchiero Giovanna: “Asimmetrie informative e danni da fumo attivo”, *Danno e responsabilità* n°6, 2005, pag 655-658
- Giovanardi Elisabetta: “Danni da fumo attivo: una dissenting opinion del Tribunale di Roma”, *Corriere del merito* n°7, 2005, pag 799-803
- Fusaro Arianna: “Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell’art. 2050 c.c.”, *Rivista di diritto civile* n°6, 2013 pag 1337-1364
- Monateri Pier Giuseppe: “Il fumoso problema del danno da fumo”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, pag 969-973
- Monateri Pier Giuseppe: “Responsabilità del produttore per danni da fumo attivo”, *Danno e responsabilità* n°12, 2005, pag 1219-1223
- Monateri Pier Giuseppe: “I danni da fumo: classico e gotico nella responsabilità civile”, *Corriere giuridico* n°5, 2005, pag 672-676
- Palmieri Alessandro: Nota in *Foro Italiano*, 2005, pag. 1218-1228
- Palmieri Alessandro: “Il fumo, abitudine nociva che non fa... danni (risarcibili) a chi la pratica?”, *Danno e responsabilità* n°6, 2005, pag 636-639

- Ponzanelli Giulio: “I danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese” Corriere giuridico n°11, 2014, pag 1361-1364
- Tassone Bruno: “Tobacco Litigation all’italiana e responsabilità civile che va in fumo”, Danno e responsabilità n°11, 2009, pag 1088-1100